

Prot. n. 9316

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. n. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- area monopoli – del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che, nel rispetto delle disposizioni del dlgs. n. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- area monopoli – del 19 giugno 2013 prot. 834/VDG/VD con la quale decreta gli importi di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Ministero

dell'Economia e Finanze 21 febbraio 2013 n. 38, rideterminati per il biennio 2013-2014, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 9;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto lo schema di piano del 29 settembre 2015 recante il prot. n. 6929, pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia – Area Monopoli – in data 28 ottobre 2015 al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

Preso atto dell'intervento nel procedimento della Federazione Italiana Tabaccai nella veste di ente esponenziale titolare di un interesse collettivo riferibile alla categoria dei rivenditori di prodotti da fumo;

Considerato che le osservazioni formulate dall'associazione di categoria attengono all'istituzione delle rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di gara di tutti i Comuni inseriti nel suddetto schema di piano;

Ritenuto di non poter valutare positivamente il contributo offerto dall'organizzazione interveniente in merito alla istituzione di nuove rivendite nei comuni di Pedara e Avola, per i seguenti motivi:

Comune di Pedara: Non può condividersi l'osservazione che gli attuali punti vendita soddisfano già le esigenze di servizio nel territorio del Comune in quanto il numero dei punti vendita (n. 2 rivendite ordinarie e n. 1 rivendita speciale) è di gran lunga inferiore al numero dei congeneri necessari a soddisfare le esigenze di servizio della popolazione residente, pari a 10.062 abitanti, anche tenuto conto del criterio del ragguglio di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.M. n. 38/2013. La presenza del patentino non rappresenta, di per sé, circostanza preclusiva all'istituzione di una nuova rivendita ordinaria che, se del caso, può essere anche soppressa ove, dopo l'istituzione di questa, lo stesso costituisca una duplicazione del nuovo punto vendita.

È pure da escludersi il paventato pregiudizio economico a danno della rivendita n. 1, peraltro non configurabile alla stregua di un interesse diffuso, atteso che le tre rivendite più vicine alla zona interessata, diversamente da quanto indicato, risultano ubicate a circa 500 metri, quindi ben oltre la distanza minima regolamentare che, per il Comune di Pedara, è pari a metri 300, come rilevato in occasione del sopralluogo espletato direttamente dall'Agenzia tramite propri funzionari;

Comune di Avola: Anzitutto non appare corretta la valutazione circa la saturazione dell'offerta di mercato in quanto desunta tenendo conto, complessivamente, dell'intera rete distributiva del Comune, mentre nei comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti, dove non trova applicazione il criterio del ragguglio sopra richiamato, deve aversi riguardo alle esigenze di

servizio della specifica e determinata area individuata per l'istituzione del nuovo punto vendita al dettaglio.

Al riguardo non merita maggior favore il rilievo sulla copertura del servizio di vendita nella zona interessata da parte delle tre rivendite indicate.

La rivendita n. 26, infatti, è ubicata all'interno di un impianto di distribuzione di carburanti, e, in quanto rivendita speciale, soddisfa le esigenze di una determinata e circoscritta clientela e perciò non è potenzialmente idonea, anche per la distanza intercorrente, a interferire nel bacino di utenza della istituenda rivendita ordinaria.

Le altre due rivendite segnalate, precisamente la n. 12 e la n. 2, sono ubicate all'interno del centro abitato di Avola, a notevole distanza (non precisata dall'associazione di categoria) dal Centro commerciale in parola, ovvero a circa 2 Km, per cui tali esercizi non sono in grado di soddisfare la domanda riscontrata nel luogo proposto per l'impianto del nuovo punto vendita.

Ed invero, occorre pure considerare che la struttura commerciale è situata lungo la circonvallazione che collega il comune di Avola con la città di Noto, e pertanto il bacino di utenza della futura rivendita è sicuramente più ampio di quello riconducibile alle suddette rivendite;

Comune di Palermo: Rispetto alla proposta di istituzione di una nuova rivendita all'interno del Centro commerciale "La Torre" l'associazione di categoria non ha ritenuto di formulare osservazioni, ma valuta favorevolmente l'indizione di una procedura di gara ad evidenza pubblica;

Viste le comunicazioni di avvio del procedimento ai titolari di rivendite più vicine situate a distanza inferiore a metri 600 effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38/2013, nella fattispecie al solo titolare della rivendita n. 1 in Pedara;

Considerato che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni da parte del soggetto controinteressato;

Accertato, anche mediante apposito sopralluogo, l'esistenza in concreto degli indici di fattibilità per l'istituzione delle nuove rivendite avuto riguardo:

- alla riscontrata carenza dell'offerta di mercato nei luoghi e nelle zone interessate;
- all'ampiezza e consistenza del bacino d'utenza dell'istituenda rivendita;
- alla concentrazione negli ambiti individuati di un significativo numero di locali a destinazione commerciale, con conseguente possibilità di una potenziale plurima partecipazione alla procedura di assegnazione mediante asta o concorso;
- alla relativa distanza del locale proposto dalla più vicina rivendita e alla significativa produttività di zona;

Considerato, pertanto, che le proposte di istituzione inserite nello schema di piano fanno riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio

che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate

A P P R O V A

il piano semestrale definitivo per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, per la cui attuazione si procederà nel 1° semestre del 2016. Tale piano definitivo forma parte integrante ed inscindibile del presente atto ai fini della sua opportuna ripubblicazione.

IL DIRETTORE ad interim
(Dott.ssa Lucilla Cassarino)
f.to Cassarino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. lgs n. 39 del 1993

PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.M. n. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE NEL 1° SEMESTRE 2016

Allegato all'atto interno n. 9316 dell'11 dicembre 2015.

COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	ASTA/CONCORSO
PALERMO	PA	VIA TORRE INGASTONE, SNC - TUTTI I LOCALI UBCATI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "LA TORRE" AD ECCEZIONE DELL'IPERMERCATO "IPERCOOP" ED IL NEGOZIO "EXPERT"	ASTA 2° ESPERIMENTO
AVOLA	SR	CONTRADA RISICONE (CIRCONVALLAZIONE AVOLA NOTO) - TUTTI I LOCALI UBCATI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "IL GIARDINO" AD ECCEZIONE DEI NEGOZI RECANTI L'INSEGNA "INTERSPAR", "BRUNO EURONICS" E "UPIM"	ASTA
PEDARA	CT	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI VIA ALTAVILLA LATO NUMERI DISPARI DAL CIVICO N. 31 AL CIVICO N. 43 - LATO NUMERI PARI DAL CIVICO N. 8 AL CIVICO N. 34 - VIA GUGLIELMO MARCONI LATO NUMERI DISPARI DAL CIVICO N. 111 AL CIVICO N. 123 E LATO NUMERI PARI DAL CIVICO N. 30 AL CIVICO N. 42	TRATTATIVA PRIVATA

IL DIRETTORE ad interim
 (Dott.ssa Lucilla Cassarino)
 f.to Cassarino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs n. 39 del 1993